

*Comune di Villa Guardia*  
*Provincia di Como*

# **Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 09.11.2005  
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30.11.2006  
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 28.06.2011

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, nei limiti delle proprie risorse, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici:

- a favore di soggetti al fine di superare lo stato di bisogno e le situazioni di difficoltà;
- a sostegno delle attività di promozione dell'occupazione locale.

## **TITOLO II SOSTEGNO SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI**

### **ART. 2 – FINALITA'**

1. Il Comune di Villa Guardia concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della propria vita.
2. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e/o da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale in materia di servizi sociali.

### **ART. 3 – BENEFICIARI**

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel Comune di Villa Guardia e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### **ART. 4 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente titolo rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221.
2. In assenza di presentazione dell'attestazione relativa all'indicatore ISEE non si potrà dar corso alle agevolazioni e prestazioni di cui agli articoli seguenti. L'utente che comunque necessiti di interventi di tipo domiciliare, semiresidenziale o residenziale è tenuto al pagamento della retta nella misura intera.
3. Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita nel nucleo familiare la badante in quanto convivente, e la stessa sia in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l'assistito convivente, si applica un indicatore ISEE "di servizio" costituito dai componenti il nucleo esclusa la badante.
4. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione al proprio ISEE come meglio specificato nella tabella di cui all'art. 7.
5. L'Assistente sociale, al fine di valutare lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, valuterà anche tutte le altre entrate che non rientrano nel calcolo dell'ISEE quali gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e le eventuali uscite (ad es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).
6. L'Amministrazione comunale per motivate esigenze può derogare dal criterio di accesso alle prestazioni secondo l'indicatore ISEE quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.
7. Qualora le risorse di bilancio siano insufficienti per soddisfare tutte le richieste di intervento da parte del Comune ai fini dell'integrazione del reddito e dell'integrazione sociale e lavorativa, a parità di disagio, verrà data priorità al richiedente con un indicatore ISEE inferiore.
8. Costituisce motivo di esclusione o di revoca dell'agevolazione la mancata partecipazione, per motivi non giustificabili, alle proposte e progetti di inserimento sociale o lavorativo proposti dall'Assistente sociale.
9. Nel caso di prestazioni a carattere continuativo, l'Assistente sociale, con propria relazione, riferisce periodicamente in merito alla persistenza del diritto dell'utente alla percezione dell'agevolazione, con particolare riferimento al percorso compiuto dal soggetto verso condizioni di vita di autonoma responsabilità.

#### **ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati i seguenti servizi:
  - Interventi di integrazione al reddito
  - Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa

- Agevolazione rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi
- Servizio di assistenza domiciliare
- Servizio di pedicure curativa
- Interventi semiresidenziali
- Interventi residenziali

### **TITOLO III I SERVIZI**

#### **ART. 6 – INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO**

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro o in alternativa mediante buoni o voucher.
2. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
3. Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria, educativa, e comunque valutabili dall'Assistente sociale.
4. L'Assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento, tenendo conto anche di eventuali sussidi, contributi, provvidenze economiche percepiti a qualsiasi titolo.
5. L'Assistente sociale è tenuta ad informare il richiedente che l'intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
6. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore a € 5.000,00.
7. E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE **e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario);**
8. Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo spettante.

## ART. 7 – INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

### *Borse lavoro e tirocini formativi*

- a) Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse lavoro e tirocini formativi.
- b) L'Assistente sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi sanitari e di avviamento al lavoro, predispose un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo o di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
- c) I rapporti tra Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
- d) Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l'ammontare del rimborso spese mensile nella misura massima di € 400,00, in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.

### *Servizi di formazione all'autonomia, interventi socio-educativi assistenziali*

- a) Al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio-educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita, anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate all'erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
- b) L'Assistente sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari territoriali, concorre alla definizione di un progetto in collaborazione, ove presente, con l'equipe specialistica di competenza.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DELL'UTENTE
0	5.000,00	0%
5.000,01	7.500,00	10%
7.500,01	10.000,00	25%
10.000,01	12.500,00	50%
12.500,01	15.000,00	75%
oltre	15.000,01	100%

- d) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. **L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).**
- e) Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento provvede all'assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed all'erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

## ART. 8 – AGEVOLAZIONI DI RETTE E CONTRIBUTI AL COSTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI

### 1. Asilo nido

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido accreditati.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo del costo della retta mensile nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le **eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario)**;
- f) Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento provvede all'erogazione del contributo direttamente al richiedente dietro presentazione di idonea documentazione contabile attestante il pagamento della retta di frequenza.

### 2. Scuole materne

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza alle scuole materne accreditate del territorio.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.

- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo relativo al costo della retta di frequenza nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario);
- f) Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento provvede all'assegnazione del contributo direttamente **alle strutture, dietro presentazione periodica delle ricevute di pagamento della quota a carico della famiglia.**

### **3. Servizio trasporto persone disabili**

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, con la disponibilità del personale in servizio presso l'Ente e degli organismi assistenziali, garantisce gratuitamente, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche del richiedente, il trasporto delle persone disabili presso centri di cura, riabilitativi e di integrazione sociale. Lo stato di disabilità dovrà essere debitamente certificato.

### **4. Altri servizi**

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno dei costi di servizi-assistenziali, presso centri di cura e riabilitativi e delle rette di frequenza di altri servizi di tipo educativo.
- b) Il Comune interviene altresì, compatibilmente con le risorse di bilancio, a sostegno dei costi dei servizi scolastici (es. mensa – trasporto - assistenza al termine delle attività scolastiche – prescuola etc.).
- c) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- d) L'Assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.

- e) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo rispetto al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	2.500,00	100%
2.500,01	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- f) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario);
- g) Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento provvede all'assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente e all'erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio o del richiedente stesso.

## ART. 9 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI

### 1. Servizio di Assistenza Domiciliare

- a) Il Comune garantisce, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il Servizio di Assistenza Domiciliare, quale complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale o educativa prestate prevalentemente al domicilio di anziani, minori, disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, preparazione, trasporto e consegna a domicilio di pasti caldi e altri interventi connessi alla vita quotidiana, e più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della personalità.
- b) Al fine di accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente sociale:



- Svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
- Verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le segnalazioni da parte dell'ente erogatore del servizio;
- Adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.

d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DELL'UTENTE
0	5.000,00	0%
5.000,01	7.500,00	10%
7.500,01	10.000,00	25%
10.000,01	12.500,00	50%
12.500,01	15.000,00	75%
oltre	15.000,01	100%

e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE **e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).**

f) Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

## 2. Telesoccorso

- a) Il Comune garantisce gratuitamente il servizio di telesoccorso in favore delle persone anziane e in difficoltà.
- b) Il Comune provvede a fornire, a titolo di comodato, un apparecchio periferico di sua proprietà, al richiedente in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00. Il richiedente in possesso di un indicatore ISEE superiore a € 15.000,00, al fine di poter usufruire del servizio, dovrà acquistare a proprie spese l'apparecchio.
- c) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE **e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).**

### 3. Servizio di pedicure TOLTO CURATIVA

- a) Il Comune garantisce, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il servizio di pedicure, rivolto essenzialmente ad anziani, disabili e a soggetti con patologie invalidanti di diverso genere.
- b) Al fine di accedere al servizio il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'Indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DELL'UTENTE
0	5.000,00	0%
5.000,01	7.500,00	10%
7.500,01	10.000,00	25%
10.000,01	12.500,00	50%
12.500,01	15.000,00	75%
oltre	15.000,01	100%

- d) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).
- e) Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

## ART. 10 – INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI

### 1. Centro Socio Educativo

Il Centro Socio Educativo accoglie soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari con l'obiettivo di offrire percorsi educativi, di socializzazione e di inserimento che favoriscano l'integrazione della persona in difficoltà nella società

Al fine di accedere al C.S.E. il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi sociali del Comune. L'assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva al fine di determinare la rispondenza degli interventi e prestazioni offerte dal C.S.E. alle necessità del richiedente.

L'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella misura stabilita dal Consorzio Servizi sociali dell'Olgiatese a cui è delegata la gestione del C.S.E

## 2. Centri diurni

I centri diurni per anziani offrono servizi di natura assistenziale, sociale e sanitaria al fine di potenziare le capacità della persona e consentire il mantenimento della persona presso il proprio domicilio.

Al fine di ottenere un contributo sulla retta di frequenza il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.

In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, il Comune interviene con un contributo economico sulle spese di frequenza documentate nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- f) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).

Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a favore dell'utente.

## ART. 11 – INTERVENTI RESIDENZIALI

1. Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante l'integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
2. L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consenta il pagamento totale o parziale della retta stessa.
3. Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
4. Al fine di accedere al contributo il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai servizi sociali del Comune.
5. L'Assistente sociale è tenuto ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del c.c. e delle responsabilità penali per abbandono di persone

incapaci ai sensi dell'art. 591 del c.p. ed è tenuto, altresì, a farsi consegnare, dai soggetti sopracitati, modello ISEE in corso di validità

6. L'utente è tenuto al pagamento della retta di ricovero con la propria pensione nonché con tutte le provvidenze di cui è titolare.
7. L'intervento del Comune è limitato alla sola quota residua calcolata nella seguente misura :

integrazione Comune = retta (pensione + ogni altro reddito non IRPEF + patrimonio)

8. E' fatta salva in disponibilità dell'utente una quota mensile per le spese personali, quantificata dall'Assistente sociale.
9. **In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, i soggetti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti, intervengono al pagamento della quota residua, in linea di massima, con un contributo economico calcolato nella seguente misura :**

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEGLI OBBLIGATI
0	5.000,00	20%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	70%
10.000,01	12.500,00	80%
12.500,01	15.000,00	90%
Oltre	15.000,01	100%

10. E' consentito all'Assistente Sociale stabilire una diversa distribuzione della percentuale a carico degli obbligati, tenuto conto dell'entità della somma da integrare.
11. E' consentita, altresì, la deroga dai limiti ISEE di cui al punto 9 per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente sociale. L'Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).
12. Il responsabile del procedimento con proprio provvedimento determina l'ammontare del contributo a favore dell'utente.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 12 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento avviene in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

### **ART. 13 - CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale potrà attivare procedure di controllo sulle dichiarazioni/autocertificazioni presentate per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, oltre a chiedere la collaborazione della GdF per l'ulteriore accertamento sostanziale reddituale e patrimoniale.

In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale è tenuta a recuperare il contributo indebitamente liquidato, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del succitato D.P.R.

### **ART. 14 – ALBO DEI BENEFICIARI**

A cura del responsabile del servizio finanziario annualmente è formato l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al DPR 07.04.2000, n. 118.

### **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e sostituite tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, benefici e agevolazioni economiche.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01 gennaio 2006.